



INFOSTUDIO

N. 3 del 31.01.2018

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: La finanziaria 2018

Gentile Cliente,

Recentemente è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la c.d. "Legge di bilancio 2018", contenente tra l'altro disposizione di natura fiscale.

Nella presente circolare si propongono alcune di queste novità.

Premessa

E' stata pubblicata sul S.O n. 62/L alla G.U. 29.12.2017, n. 302 la c.d. "Legge di bilancio 2018" (Legge 27.12.2017, n. 205), contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2018. Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute nell'art. 1, che si compone di 1181 commi.

Qui di seguito si propongono alcune di queste novità

Interventi di riqualificazione energetica

Con la modifica dell'art. 14 DL n. 63/2013 è confermata:

- la proroga della detrazione per la generalità degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.208 (anziché fino al 31.12.2017). Il differimento riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e le schermature solari. Per tali interventi dal 2018 la detrazione è ridotta al 50% come di seguito evidenziato;
- la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall'1.1.2018 per gli interventi di: acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; acquisto e posa in opera di schermature solari; acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l'importo massimo della detrazione pari a € 30.000; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

Interventi di recupero edilizio e sisma bonus





E' confermata con la modifica dell'art. 16 comma 1 DL n. 63/2013, la proroga per le spese sostenute fino al 31.12.2018 della detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di all'art. 16 bis del Tuir:

- nella misura del 50% (anziché del 36%)
- su un importo massimo di € 96.000 (anziché € 48.000).

Bonus mobili ed elettrodomestici

E' confermata al proroga fino al 31.12.2018 della detrazione Irpef del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili/grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2017.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile è di € 10.000 indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Con l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 16 DL n- 63/2013 è previsto che anche in tali casi le informazioni relative agli interventi effettuati vanno trasmesse all'Enea.

Bonus verde

E' confermata l'introduzione per il 2018 della nuova detrazione Irpef nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile sul quale sono stati effettuati interventi di:

- sistemazione al verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La nuova detrazione spetta anche per:

- interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
- per le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati.

L'agevolazione è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni e va ripartita in 10 rate annuali per parti importo a decorrere dall'anno di sostenimento.

Proroga maxi ammortamento

E' confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese/lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall'1.1 al 31.12.2018 (30.06.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) di incrementare il relativo costo del 30% (fino al 2017 pari al 40%).

Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. B) Tuir, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a).

E' confermata l'irrilevanza dell'incremento di costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti/maggiori valori beni strumentali).

Tra i beni esclusi dall'agevolazione sono compresi i seguenti beni:

- beni materiali strumentali con un coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5%;





- fabbricati e costruzioni;
- i beni compresi nel gruppo V – industrie manifatturiere; gruppo XVII - industrie dell'energia elettronica, del gas e dell'acqua; gruppo XVIII – industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Proroga iper ammortamento

E' prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, ricompresi della tabella A della Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti n misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) di incrementare il costo del 150%.

Bonus 80 euro

E' confermata la modifica dell'art. 13 comma 1 bis del Tuir, per effetto della quale il c.d. Bonus 80 euro è rivisto in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo come di seguito indicato:

Reddito complessivo	Credito spettante
Non superiore a € 24.600	€ 960
Superiore a € 24.600 ma non a € 26.600	€ 960 x <u>26.600 – reddito complessivo</u> 2.000
Superiore a € 26.600	0

Reddito figli a carico di età non superiore a 24 anni

In sede di approvazione a seguito dell'integrazione dell'art. 12, comma 2, Tuir, è innalzato a € 4.000 il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni. Il nuovo limite decorre all'1.1.2019-

Società sportive dilettantistiche

E' confermata la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro nella forma di società di persone/capitali.

A favore dei soggetti in esame, qualora riconosciuti dal CONI, l'Ires è ridotta alla metà (12%), nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis.

Limite esenzione compensi sportivi dilettanti

E' confermato l'aumento da € 7.000 a € 10.000 della soglia entro la quale, come disposto dall'art. 69, comma 2, Tuir, le indennità, i rimborsi forfettari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti delle società/associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.





Rifinanziamento bonus strumenti musicali

In sede di approvazione è riproposto anche per il 2018 il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500 per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Detrazione polizze assicurativa calamità naturali

E' confermata l'introduzione della nuova lett. f-bis) al comma 1 dell'art. 15, Tuir, che riconosce la detrazione Irpef pari al 19% dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.

La disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire all'1.1.2018

Estensione fatturazione elettronica

In sede di approvazione è previsto che, ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 1, D.lgs. n. 127/2015, dall'1.1.2019 le cessioni di beni/prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti/stabiliti/identificati in Italia devono essere documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi di intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente/prestatore.

Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi e forfettari.

Abrogazione scheda carburante

In sede di approvazione, a seguito dell'abrogazione del DPR n. 444/97, è disposta la soppressione dell'utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica.

Con l'introduzione del nuovo comma 1-bis art. 164 Tuir e l'integrazione della lett. d) del comma 1 dell'art. 19-bis 1, DPR n. 633/72, è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo/detraibilità dell'Iva a credito, gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate.

Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall'1.7.2018

Modalità di pagamento delle retribuzioni

In sede di approvazione è previsto che a decorrere dall'1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l'applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Pertanto a decorrere all'1.7.2018 la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro/committenti va corrisposta tramite banca/ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto indicato dal lavoratore;





- strumenti di pagamenti elettronici;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- assegno bancario.

Sospensione mod. F24

E' confermato, con l'aggiunta del comma 49-ter all'art. 37, DL n. 223/2006, che l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio.

E' inoltre previsto che:

- se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni/versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;
- diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni/versamenti si considerano non effettuati.

Dalla Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2018 è possibile desumere che, a titolo esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell'AdE le seguenti fattispecie:

- l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Con Provvedimento dell'AdE sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione.

Tassazione capital gains e dividendi

Capital gains

E' confermato, con la modifica dell'art. 5, comma 2, D.Lgs n. 461/97, che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.

Viene inoltre eliminata, con la modifica del comma 3 del citato art. 5, la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze/minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate/non qualificate.

Analogamente sono modificati gli artt. 6 e 7, D. Lgs n. 461/97 in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato/gestito.

Con l'abrogazione del comma 3 e la modifica del comma 5 dell'art. 60, Tuir le plusvalenze derivanti da partecipazioni sia qualificate che non qualificate sono sommate alle relative minusvalenze.

Di conseguenza è possibile compensare le plusvalenze/minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

Dividendi e utili associati in partecipazione

E' confermata la modifica dell'art. 27, comma 1 DPR n. 600/73, per effetto della quale ai dividendi collegati a partecipazioni qualificate (oltre che non qualificate) è applicabile la ritenuta del 26% da parte del soggetto Ires erogatore degli stessi.

La ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell'apporto, ossia sia a contratti non qualificati che qualificati.

Le remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a contratti di associazione in partecipazione in cui l'associante è non residente, è operata una ritenuta del 26% nel caso in cui gli stessi siano qualificati/non qualificati (in precedenza solamente non qualificati).





In presenza di un associante in contabilità semplificata, in base al nuovo comma 2 del citato art. 47, gli utili concorrono a formare il reddito dell'associato nella misura del 58,14% nel caso in cui l'apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, Tuir e del costo residuo dei beni ammortizzabili di cui all'art. 110, Tuir.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a partire dall'1.1.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall'1.1.2019.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società/enti soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole di cui al DM 26.5.2017, ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato Decreto.

Dividendi da società black list

In sede di approvazione è stabilito che, ai fini dell'applicazione degli artt. 47, comma 4 e 89, comma 3, Tuir, in materia di tassazione dei dividendi, non si considerano provenienti da società residenti/localizzate in Stati black list:

- gli utili percepiti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 maturati in periodi precedenti nei quali le società partecipate erano residenti/localizzate in Stati non presenti nell'elenco di cui al DM 21.11.2001;
- gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31.12.2014 in Stati non black list percepiti in periodi in cui risultano verificate le condizioni ex art. 167, comma 4, Tuir ossia il livello nominale di tassazione risulta inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

E' inoltre previsto che in caso di cessione delle partecipazioni si trasferisce all'acquirente la preesistente stratificazione delle riserve di utili.

Va evidenziato che gli utili distribuiti dalla società non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati black list.

Credito imposte estere

Per effetto della modifica del secondo periodo del comma 3 del citato art. 89, prevista la non concorrenza alla formazione del reddito dell'esercizio, nella misura del 50%, degli utili provenienti da società residenti in Stati black list ovvero delle remunerazioni di contratti di associazione in partecipazione stipulati con tali soggetti qualora sia dimostrato, anche a seguito di interpello l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di attività industriale/commerciale, come attività principale, nel mercato dello Stato di insediamento.

In tal caso al soggetto controllante residente in Italia ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, è riconosciuto un credito d'imposta relativamente alle imposte assolate dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

Web Tax

In sede di approvazione è stata introdotta la nuova imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, c.d. web tax, applicabile alle prestazioni rese nei confronti di:

- stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia;
- soggetti residenti sostituiti d'imposta di cui all'art. 23, comma 1, DPR n. 600/73, diversi dai contribuenti minimi/forfettari.





Per servizi effettuati tramite mezzi elettronici si intendono quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

E' demandata al MEF l'emanazione di un apposito Decreto, entro il 30.4.2018, contenente l'individuazione delle predette prestazioni di servizi.

La nuova imposta sarà pari al 3% ed è demandata al DM e all'AdE l'individuazione delle modalità operative per l'applicazione dell'imposta in esame.

Detrazioni studenti universitari fuori sede

Con l'art. 8-bis, DL n. 148/2017, c.d. collegato alla finanziaria 2018, sono state riviste le condizioni per poter fruire della detrazione Irpef del 19% delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede.

Ferme restando le altre condizioni, con riferimento al luogo di ubicazione dell'Università rispetto alla residenza dello studente, soltanto per il 2017 e 2018, la detrazione in esame è riconosciuta al favore degli studenti:

- iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un comune distante almeno 100 km dal comune di residenza (non montano/non in una zona disagiata);
- residenti in una zona montana ovvero disagiata e iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un comune distante almeno 50 km da quello di residenza;

a prescindere, in tutti i casi dal fatto che residenza ed università siano nella stessa provincia o in province diverse.

Abbonamenti trasporto pubblico

E' confermata, con l'aggiunta della nuova lett. i-decies) al comma 1 dell'art. 15, Tuir, l'introduzione della detrazione Irpef pari al 19% delle spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale/regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250.

Con l'aggiunta della nuova lett. d-bis) al comma 2 dell'art. 51, Tuir è previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quell'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari.

Contributo Enpam società odontoiatriche

In sede di approvazione è stato introdotto, a carico delle società operanti nel settore odontoiatrico di cui all'art. 1, comma 153, Legge n. 124/2017 l'obbligo di versare alla gestione Quota B dell'Enpam un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo, entro il 30.9 dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio.

Società tra avvocati

In sede di approvazione è stato introdotto il nuovo comma 6-bis all'art. 4-bis, Legge n. 247/2012 in base al quale le società tra avvocati, in qualunque forma costituite, sono tenute:

- a prevedere e inserire nella denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati"
- ad applicare il contributo integrativo di cui all'art. 11, Legge n. 576/80 ai corrispettivi rientranti nel volume d'affari Iva e riversarlo annualmente alla Cassa di previdenza e assistenza forense.





STUDIO
COMMERCIALE
GIAMBI

STUDIO COMMERCIALE GIAMBI
CF GMBDNL67B44D704V P. IVA 02002740393
Via Castel San Pietro, 13 - 48121 Ravenna (RA)
TEL +39 0544 32626 FAX +39 0544 34065
www.studiocommercialegiambi.it

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 

